

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

**NUOVO PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE  
DELLA CAVA DI PONETA IN LOCALITÀ FERRONE**



Elaborato  
**REL.02**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**  
AI SENSI ART. 17 C. 1 LETT. B) L.R. 35/15 E ART. 3 C. 1 D.P.G.R. 72/2015

Il proponente:



Progettazione:



**STG A - STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE**

50121 FIRENZE – Viale Giovanni Amendola n.6/4 – [www.stgassociati.it](http://www.stgassociati.it)  
[studio@stgassociati.it](mailto:studio@stgassociati.it) – [stga@pec.it](mailto:stga@pec.it) - 055.9336400 – P.IVA 03740890482

**Gruppo di lavoro**

*geol. Giancarlo Ceccanti (STGA)*  
*geol. Giampaolo Mariannelli (STGA)*  
*ing. Lapo Consumi (STGA)*  
*for. Gianluca Capecci*

**Collaboratori**

*geol. Marco Folini (STGA)*  
*chimico Giuseppe Sarti*  
*biologo Alberto Conti*  
*geol. Francesco Facchini*

Revisione 0 - data: aprile 2025

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO DEL SITO ESTRATTIVO ED INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ANALISI DELLE RISORSE NATURALI, DELLE MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E RIFERIMENTO AL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO (DI CUI ALLA L.R. 10 NOVEMBRE 2014 N° 65 E AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N° 42 E ALLE EVENTUALI AREE SIR DI CUI ALLA L.R. 19 MARZO 2015 N°30).....</b>	<b>6</b>
3.1	CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEL SITO IN RIFERIMENTO AL P.I.T.....	6
3.2	SITI NATURA 2000 .....	9
<b>4</b>	<b>INFLUENZE DELL'INTERVENTO E DELLE OPERE ACCESSORIE SUL TERRITORIO CIRCOSTANTE (DPGR 72R/2015, CAPO II, ART. 3 – COMMA 1 – LETT.C) .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>PIANO REGIONALE CAVE (DPGR 72R/2015, CAPO II, ART. 3 – COMMA 1 – LETT.D) .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>RIFERIMENTO AGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LR 65/2014 (DPGR 72R/2015, CAPO II, ART. 3 – COMMA 1 – LETT.E-F) .....</b>	<b>16</b>
6.1	LEGGE REGIONALE 35/2015.....	16
6.2	PIANO REGIONALE CAVE .....	17
6.3	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE .....	17
6.4	REGIO DECRETO 3267/1923 - VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	21
6.4.1	<i>Considerazioni in merito al Vincolo Idrogeologico .....</i>	<i>24</i>
6.5	PPR - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.....	25
6.6	D.LGS 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO;.....	25
6.7	PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	27
6.8	STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.....	30
6.9	VINCOLI, PERICOLOSITÀ E LIMITAZIONI D'USO.....	33
<b>7</b>	<b>POSSIBILI INTERFERENZE E CRITERI ADOTTATI PER IL RISPETTO DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE E DEI VINCOLI O CONDIZIONAMENTI AVENTI EFFETTO SULL'AREA IN ESAME (D.P.G.R. 72/R/2015, CAPO II, ART. 3 - COMMA 1 LETT.I) .....</b>	<b>38</b>

## **1 PREMESSA**

Il progetto di cui si tratta riguarda la continuazione dell'attività di coltivazione e di recupero ambientale della cava di Poneta nei pressi del Ferrone, borgo grevigiano, dove, fino dai tempi più remoti, sono presenti le fornaci per la produzione del cotto fiorentino. Questa cava si è sviluppata sui terreni a suo tempo a destinazione agricola di proprietà delle Tenute di Poneta e Casa Greve che, per la loro vicinanza allo stabilimento della Ferrone Spa, furono oggetto da parte di quest'ultima, di una specifica richiesta di variante urbanistica che ne consentisse lo sfruttamento ai fini estrattivi. La cosa andò a buon fine nonostante la presenza di problematiche di natura geomorfologica che, in seguito, nell'area stessa, avrebbero condizionato in maniera non marginale l'avanzamento dei lavori.

La coltivazione dell'area di Poneta ebbe inizio così a partire dal 1998 sulla base di un'autorizzazione comunale, la n. 1/98, che la stessa Ferrone Spa ottenne sulla base di quanto prevedeva l'allora vigente normativa regionale allora vigente e in linea agli accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale nella specifica convenzione n. 4196 del 4 agosto 1998.

Terminati i lavori, a fronte della coltivazione di quasi un milione di metri cubi di roccia, la Società si impegnavo, attraverso questa convenzione, a cedere gratuitamente al Comune i circa dieci ettari dell'intero perimetro dell'area recuperata a parco attrezzato.

Pochi anni dopo, essendo stata approvata proprio nel 1998 la L.R. n. 78, la nuova norma regionale in materia di cave, il progetto venne aggiornato e di nuovo autorizzato dal Comune, con atto n. 1 del 22 maggio 2002.

Fino da subito però, i lavori risentirono pesantemente degli effetti delle varie crisi succedutesi a più riprese che costrinsero tutte le aziende del settore a ridurre la loro attività in maniera drastica, quando non addirittura definitiva. In particolare, a Poneta, la coltivazione è stata limitata per anni alla sola parte orientale dell'area, ancora in corrispondenza della prima fase del *Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di argilliti* (D'Oriano, Sani, Crivelli, 2001) che, nel 2022, alla scadenza ventennale, è stato prorogato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 35/2015 fino al 20 maggio 2025.

L'intervento che viene qui presentato si configura quindi come una variante per la continuazione dell'attività estrattiva in essere, diversamente inquadrata però sulla base delle diverse condizioni del contesto economico generale e dello specifico settore produttivo, che ora obbligano a tenere conto della necessità di limitare decisamente le volumetrie di scavo. Con la nuova soluzione proposta, la coltivazione si riduce adesso di tre quarti rispetto a quanto, ai tempi, prevedibile dalle Imprese (Ferrone Spa e Palagio Engineering Srl che hanno condotto l'attività fino al 2024) con strutture e obiettivi commerciali diversi rispetto all'Azienda che attualmente conduce l'attività.

Non ostante la drastica riduzione dei volumi, il progetto prevede comunque la cessione di un'area di circa mezzo ettaro a titolo gratuito, sistemata a parco in adiacenza al giardino comunale delle case del PEEP del Ferrone.

Considerati questi indirizzi, l'area di intervento effettiva risulta essere comunque poco più della metà rispetto all'estensione originaria del giacimento che dunque, al termine dei venti anni previsti per l'esecuzione dei lavori, manterrà ancora ulteriori margini di sfruttamento valutabili, al momento, approssimativamente intorno ai 300.000 mc.

Il nuovo piano che viene predisposto è stato elaborato sulla base delle Norme di Attuazione del Comune di Greve in Chianti, aggiornate in adeguamento al Piano Regionale delle Attività Estrattive, con particolare riferimento all'art. 17 della Legge Regionale 35/2015.

Il Piano di coltivazione viene redatto contestualmente all'Analisi ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA, in merito al quadro dei vincoli territoriali e ambientali e alle destinazioni d'uso relative al sito di indagine nonché al quadro di analisi ambientale.

Quanto viene esposto di seguito è in linea col Regolamento regionale (DPGR 72R/2015) e le normative statali in materia di Polizia Mineraria (D.P.R. 128/59) e di Sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 624/96). Il Piano di coltivazione viene redatto contestualmente all'Analisi ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA, in merito al quadro dei vincoli territoriali e ambientali e alle destinazioni d'uso relative al sito di indagine nonché al quadro di analisi ambientale.

## **2 INQUADRAMENTO DEL SITO ESTRATTIVO ED INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO**

Il sito estrattivo si trova nel Comune di Greve in Chianti in località Poneta, circa 8 km a Nord-Ovest dell'abitato di Greve, nei pressi della località Ferrone, sul fianco Ovest della collina di Poneta.


La viabilità di accesso è costituita dalla Strada Provinciale Chiantigiana per il Ferrone, percorrendo la rampa che dai piazzali retrostanti gli stabilimenti della Palagio Srl raggiunge la porzione di versante interessata dai lavori.



**Figura 1 - Suddivisione amministrativa della provincia di Firenze. In grigio il Comune di Greve.**

L'area, che nella sua interezza ha una estensione di circa 10 ettari, è nella piena disponibilità della Società richiedente.






**Figura 2 - zona d'interesse – scala indicativa 10.000**

Gli edifici più prossimi all'area di intervento, tutti alla distanza di qualche centinaio di metri, a Nord sono le case sparse della Carlia e della Villa di Poneta e a Sud i complessi edilizi del PEEP e della Colombaia.

Per quanto concerne l'estratto catastale, si riporta di seguito un estratto da fonte Sigmater-Ade aggiornato al 31/12/2024 e subito dopo l'elenco specifico delle particelle direttamente interessate.



**Figura 3 - Estratto di mappa catastale**

**Foglio di mappa n° 23**

**Particelle n° 18, 19 p, 23 p, 29 p, 30 p, 31, 32, 33, 35, 43, 57 p, 59 p, 61 p, 63 p, 65 p.**

### 3 ANALISI DELLE RISORSE NATURALI, DELLE MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E RIFERIMENTO AL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO (DI CUI ALLA L.R. 10 NOVEMBRE 2014 N° 65 E AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N° 42 E ALLE EVENTUALI AREE SIR DI CUI ALLA L.R. 19 MARZO 2015 N°30).

#### 3.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEL SITO IN RIFERIMENTO AL P.I.T.

La Toscana ha approvato con Del. C.R. n° 37 del 27 marzo 2015 l'atto di integrazione con valenza di Piano Paesaggistico del Piano di Indirizzo Territoriale P.I.T., approvato con Del. C.R. n° 27 del 24 luglio 2007.

Il P.I.T. ha quindi assunto la funzione di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 135 comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004. Questo strumento di pianificazione si prefigge la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche regionali, imponendo specifiche misure per garantire il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico.

L'attività estrattiva, oltre che alla L.R. 35/2015 e relativo regolamento D.P.G.R. 72/R del 1611/2015, è regolata anche dai contenuti della Disciplina del Piano del P.I.T. che al Capo VI, art.17 definisce le norme e le restrizioni per il rilascio dell'autorizzazione e la necessità di ottenere la compatibilità paesaggistica.

Il sito estrattivo "Poneta" è situato all'interno dell'ambito n.10 "Chianti".

In termini di caratteri del paesaggio, l'area è già caratterizzata da un'attività estrattiva preesistente delimitata da boschi di collina a prevalenza di rovere e/o olivi, ma anche da macchia mediterranea, pascoli e incolti.




Figura 4 - Estratto della Carta dei caratteri del paesaggio del PIT




Per quanto riguarda i sistemi morfogenetici, il comparto di interesse ricade nella classe CLVd “Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri”.




**Figura 5 - Estratto della Carta dei sistemi morfogenetici del PIT**

Dal punto di vista degli *elementi strutturali della rete ecologica*, la zona ricade all'interno di un'area critica per processi di artificializzazione (aree finalizzate all'attività estrattiva ed industrie estrattive) e si trova a valle di una direttrice di connettività da riqualificare.



**Figura 6 - Estratto della Carta degli elementi strutturali della rete ecologica del PIT**

In merito infine all'urbanizzazione del territorio, il sito ricade in un comparto definito TR6-TPS1 cioè “Tessuto a tipologie miste” e in particolare “Tessuto a proliferazione produttiva lineare”.




**Figura 7 - Estratto della Carta del Territorio Urbanizzato del PIT**

La rete viaria presente nella zona in cui si inserisce l'area estrattiva si compone essenzialmente di due livelli di strade che connettono il sito ai principali centri abitati presenti nell'ambito del Chianti:

- tracciati viari fondativi, in particolare la "Via Provinciale Chiantigiana per il Ferrone";
- viabilità principale, riferibile a strade comunali che connettono tra di loro gli insediamenti principali.

Si riporta una breve disamina delle aree sottoposte a tutela nell'area di interesse in base alle norme sopra citate:

- ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", la zona d'interesse non fa parte delle aree vincolate.



**Figura 8 - Cartografia di vincolo paesaggistico**

- ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 lettera c, la zona non rientra fra quelle sottoposte a tutela e non rientra neanche nella fascia di rispetto dei 150 m di distanza dalla sponda del Fiume Greve ("i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua" iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle



disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna);



**Figura 9 – Cartografia di vincolo paesaggistico**

- l'area di Poneta inoltre non fa parte delle aree boscate e quindi non è inclusa nelle aree di cui alla lettera g dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.



**Figura 10 - Cartografia di vincolo paesaggistico**

### **3.2 SITI NATURA 2000**

L'area di intervento NON è inserita all'interno dei Siti Natura 2000 e quindi NON fa parte delle zone speciali di conservazione (ZCS), né delle zone di protezione speciale (ZPS).

Stante l'interferenza fra ZCS della Calvana e area estrattiva, ai fini della VIA è stato necessario redigere una analisi di incidenza finalizzata a determinare l'entità delle interferenze. Si rimanda a tale elaborato per i dettagli.

## **4 INFLUENZE DELL'INTERVENTO E DELLE OPERE ACCESSORIE SUL TERRITORIO CIRCOSTANTE (DPGR 72R/2015, CAPO II, ART. 3 – COMMA 1 – LETT.C)**

In merito all'urbanizzazione del territorio, il sito in esame, come già visto, ricade in un'area ad urbanizzazione molto discontinua con i centri abitati principali ad una certa distanza e con limitati agglomerati distribuiti lungo il fondo valle. L'area si trova a breve distanza dalla "Strada Provinciale Chiantigiana" e l'innesto sulla stessa è già esistente in quanto usufruisce dello stesso accesso dell'azienda di proprietà.

Per quanto riguarda la rete infrastrutturale acquedottistica, gasdotti ed elettrodotti, la zona d'intervento non darà luogo ad alcuna interferenza in quanto usufruirà di quella esistente, posizionata in vicinanza del capannone di proprietà.

## **5 PIANO REGIONALE CAVE (DPGR 72R/2015, CAPO II, ART. 3 – COMMA 1 – LETT.D)**

Il PRC è lo strumento di pianificazione territoriale, parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*) ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (*Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla LR 20/2008*), con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

Il Piano (i cui contenuti sono definiti nello specifico dall'art. 7 della l.r. 35/2015) è chiamato in particolare ad elaborare una stima dei fabbisogni su scala regionale delle varie tipologie di materiali, ad individuare i giacimenti potenzialmente escavabili, ad individuare i comprensori estrattivi e i relativi obiettivi di produzione sostenibile; in pratica riveste una duplice natura, configurandosi al tempo stesso quale strumento di pianificazione territoriale e quale strumento di programmazione.

Il Quadro Conoscitivo del PRC è costituito da un insieme di informazioni e studi che ha consentito di analizzare le risorse suscettibili di attività estrattive; la ricognizione delle risorse ha quindi tenuto conto dello stato della pianificazione regionale e provinciale e per quanto riguarda l'ambito della provincia di Firenze, le aree di risorsa assunte a base del quadro conoscitivo sono quelle individuate dal PRAER e quelle del PRAE, laddove quest'ultime non siano interferenti in tutto o in parte con le aree PRAER.

Il Piano Regionale Cave, come si legge nel preambolo della l.r. 35/2015, deve *“ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio”* e, coerentemente con tale obiettivo, definisce *“i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa”*. Sulla base di tali presupposti si è sviluppata la ricognizione dei vincoli e dei condizionamenti agenti sulle aree di risorsa assunte a base del quadro conoscitivo, in relazione all'incidenza degli stessi nel limitare e/o influenzare l'uso della risorsa medesima.

Ciascuna delle aree di risorsa è stata analizzata attraverso la messa a punto di una scheda contenente i dati identificativi e conoscitivi finalizzati ad inquadrare la risorsa nel contesto territoriale e geomorfologico di riferimento, oltre che ad evidenziarne le relazioni con i principali vincoli di natura paesaggistico-ambientale e con lo stato della pianificazione, sia di settore che comunale, in modo da poterne conseguentemente determinare le limitazioni d'uso.

Nel caso specifico, la scheda monografica di riferimento è la n. 090480210410 e contiene i dati identificativi e conoscitivi finalizzati ad inquadrare la risorsa nel contesto territoriale e geomorfologico di riferimento, oltre che ad evidenziarne le relazioni con i principali vincoli di natura paesaggistico-ambientale e con lo stato della pianificazione, sia di settore che comunale, in modo da poterne conseguentemente determinare le limitazioni d'uso.

Si riporta di seguito le “sezioni” che riteniamo maggiormente significative.



## SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

<b>1</b>	<b>Dati Identificativi</b>											
		Scheda n. <b>090480210410</b>										
Provincia di:	<b>FIRENZE</b>											
Comune di:	<b>GREVE IN CHIANTI</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Strumenti</th> <th>Codice Identificativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PRAE</b> D.C.R. 200 del 07/03/1995</td> <td><b>221 - A - 20 (c)</b></td> </tr> <tr> <td><b>PRAER</b> D.C.R. n. 27 del 27/02/2007</td> <td><b>221 I 20</b></td> </tr> <tr> <td><b>PAERP</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Parco Regionale Alpi Apuane</b> L.R. 65/1997 <b>Area Contigua di Cava</b> <b>Scheda bacino PIT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Strumenti	Codice Identificativo	<b>PRAE</b> D.C.R. 200 del 07/03/1995	<b>221 - A - 20 (c)</b>	<b>PRAER</b> D.C.R. n. 27 del 27/02/2007	<b>221 I 20</b>	<b>PAERP</b>		<b>Parco Regionale Alpi Apuane</b> L.R. 65/1997 <b>Area Contigua di Cava</b> <b>Scheda bacino PIT</b>	
Strumenti	Codice Identificativo											
<b>PRAE</b> D.C.R. 200 del 07/03/1995	<b>221 - A - 20 (c)</b>											
<b>PRAER</b> D.C.R. n. 27 del 27/02/2007	<b>221 I 20</b>											
<b>PAERP</b>												
<b>Parco Regionale Alpi Apuane</b> L.R. 65/1997 <b>Area Contigua di Cava</b> <b>Scheda bacino PIT</b>												




Settore		Codice di Accorpamento Formazionale
I - Materiale per usi industriali e per costruzioni	<input checked="" type="checkbox"/>	20 - complesso indifferenziato costituito da alternanze di argilloscisti, calcari e calcari silicei, talora caottizzati con intercalazioni di arenarie calcaree, calcari marnosi e argilliti, appartenenti prev. ai complessi di base delle Unità Ligure e sub Ligure
II - Materiale per usi ornamentali	<input type="checkbox"/>	

La sezione contiene i principali dati identificativi, l'origine di individuazione della risorsa, il settore di appartenenza del materiale di estrazione, il tipo di risorsa e l'inquadramento su base ortofotocarta 2013.




<b>2</b>	<b>PIT</b>
<b>AMBITO</b>	<b>N./scheda</b>
Chianti	10_Chianti

**Invariante I - I caratteri idro-geo-morfogeologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici**


	<b>Id</b>	<b>Sistema Morfogenetico</b>
	CLVd	Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri
	FON	Fondovalle

**Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio**

	<b>Id</b>	<b>Sistema</b>	<b>Elementi strutturali della rete ecologica</b>
	3	Rete degli ecosistemi agropastorali	Agroecosistema intensivo
	16	Rete degli ecosistemi forestali	Nodo secondario forestale
	18	Sistemi ad elevata artificialità	Superficie artificiale

Questa sezione della scheda si confronta con le quattro invarianti strutturali individuate dal PIT. In questa pagina le invarianti I e II, nella pagina successiva le invarianti III e IV.

**Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali**



**Legenda**

- Risorse
- Aree dell'edificato continuo
  - aree edificato continuo - 1830
  - aree edificato continuo - 1954
  - aree edificato continuo - 2012
  - Limite amministrativo comunale


**Invariante IV - I morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali**



Id	Morfotipi rurali
18	Morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti



## Vincoli Paesaggistici



Sito UNESCO	Denominazione sito
Area non interessata	


E' possibile rilevare che la zona d'interesse non risulta sottoposta ad alcun vincolo.



5

## Pianificazione di settore

### PRAE



In questa sezione viene rappresentata la pianificazione di settore vigente, sia di livello regionale che provinciale, laddove presente. Nel caso specifico, nella provincia di Firenze, le risorse di quadro conoscitivo sono state messe a confronto con risorse, giacimenti, cave e bacini estrattivi del PRAE; da notare che proprio nella porzione d'interesse sussiste già l'obbligo informativo di attività e che l'effettivo limite *PRAE - Cave e Bacini* risulta leggermente più ampio rispetto a quello del *PRAE Risorsa* e *PRAE Giacimento* individuato dal PRC.

## **6 RIFERIMENTO AGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LR 65/2014 (DPGR 72R/2015, CAPO II, ART. 3 – COMMA 1 – LETT.E-F)**

L'art. 10 della L.R. 65/2014 (Atti di governo del territorio) recita come segue:

1. “Sono atti di governo del territorio gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi di settore e gli accordi di programma di cui all'articolo 11 (Piani, programmi di settore e accordi di programma).
2. Sono strumenti della pianificazione territoriale:
  - a) il piano di indirizzo territoriale (PIT);
  - b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
  - c) il piano territoriale della città metropolitana (PTCM);
  - d) il piano strutturale comunale;
  - e) il piano strutturale intercomunale;
  - f) il piano territoriale della città metropolitana di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (...), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica:
  - a) il piano operativo comunale;
  - b) i piani attuativi, comunque denominati.”

Per quanto riguarda gli strumenti e gli atti di pianificazione territoriale, quindi, sono stati analizzati:

- **Legge Regionale** n. 35 del 25 marzo 2015;
- **Piano Regionale Cave** (Regione Toscana);
- **PTCP** Provincia di Firenze;
- **Regio Decreto 3267/1923** Vincolo Idrogeologico;
- **PPR** - Piano Paesaggistico Regionale;
- **D.lgs 42/2004** Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- **PAI** – Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- **Strumento Urbanistico** del Comune di Greve in Chianti.

### **6.1 LEGGE REGIONALE 35/2015**

Con la presente legge viene disciplinata la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave e viene sostituita integralmente la precedente LR 78/1998; la Regione esercita le principali funzioni in materia di pianificazione provvedendo, fra le altre cose, all'approvazione del Piano Regionale Cave ed alla Verifica di assoggettabilità e Valutazione di impatto ambientale ai sensi della LR n° 10/2010.

In relazione all'attività estrattiva in questione, ai sensi della precedente LR 78/98, in data 22/05/2002 veniva disposta autorizzazione alla Ditta Il Ferrone SpA (Autorizzazione n. 1/2002), per la coltivazione della cava di argilla denominata “Poneta”, per una durata ventennale, quindi con validità fino al 20/05/2022; in data 13/05/2022, veniva successivamente concessa “proroga del termine per l'ultimazione dell'attività di coltivazione della cava” di 3 anni, con scadenza dell'originaria autorizzazione al 20/05/2025.

L'attuale richiesta di rinnovo, quindi, si configura a tutti gli effetti come un Progetto di Coltivazione che dovrà rispondere alla disciplina della LR 35/2015, in variante a quello originariamente depositato; questo “nuovo” progetto dovrà prendere in considerazione quanto già eseguito fino a questo momento nell'area d'interesse, dovrà valutare gli effettivi quantitativi di materiale ancora esistente, ma risulterà anche importante intervenire considerando le minori necessità dal punto di vista della produttività e della richiesta generale del mercato.

## **6.2 PIANO REGIONALE CAVE**

Questo strumento di pianificazione territoriale è stato già illustrato al capitolo 5.

## **6.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Con Deliberazione n° 1 del 10/01/2013 è stato eseguito il *Procedimento di revisione del PTCP – Approvazione della variante di adeguamento, ai sensi dell'art. 17 della LR 1/2005*.

Nel suddetto PTCP sono contenute le norme d'indirizzo per uno sviluppo territoriale, organico, coerente ed equilibrato sostenibile con le risorse ambientali e le emergenze storico-sociali e paesaggistiche e viene proposto un sistema di iniziative ad azioni concertate, con la finalità di realizzare in tempi brevi e con risultati apprezzabili alcuni interventi di interesse strategico.

La variante di adeguamento è costituita dai seguenti elaborati:

- a) vol. 1 Relazione generale
  - b) vol. 2 Statuto del territorio
  - c) vol. 2a Monografie dei sistemi territoriali
  - d) vol. 2b Monografie dei sistemi territoriali
  - e) vol. 3 Norme di attuazione
  - f) vol. 3a Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al Titolo IV capo III della LRT 1/2005
  - g) vol. 3b Criteri per la sostenibilità degli interventi
  - h) vol. 3c Disposizioni ambientali
  - i) Carta dello Statuto del territorio
  - l) Atlante delle invarianti strutturali
  - m) Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento
  - n) Quadro conoscitivo del PTCP
- Rapporto ambientale, relazione di sintesi e sintesi non tecnica

ed il Quadro Conoscitivo specifico è rappresentato dalle seguenti carte tematiche:

- QC 00 Inquadramento territoriale e individuazione dei sistemi territoriali
- QC 01 Protezione della natura e della biodiversità
- QC 02 Reti ecologiche
- QC 03 Beni culturali e paesaggistici
- QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria
- QC 04.2 Rete della mobilità lenta
- QC 05 Insediamenti produttivi
- QC 06 Aree estrattive
- QC 07 Servizi di interesse sovracomunale
- QC 08.1 Protezione idrogeologica
- QC 08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico
- QC 08.3 Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge
- QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici

Il sistema territoriale di riferimento è il **2a – Chianti Fiorentino** e l'area d'interesse ricade all'interno dell'*area fragile AF12 Valle della Greve, della Pesa e colline di Figline Valdarno*.

Le caratteristiche di quest'area sono le seguenti:

**Tipologia di fragilità:** prevalenza di valori storico-culturali ed estetico-percettivi. Caratteri specifici: la struttura delle valli è definita dal tipico insediamento di borghi, edifici di varia natura e centri aziendali, posti in posizione di crinale e a mezza costa.

**Parametri di lettura di qualità paesaggistiche:**

Integrità: sono individuabili areali in cui, oltre ai nuclei abitativi e ai manufatti rurali, si sono mantenuti alcuni tratti caratteristici del paesaggio storico, come terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco, viabilità interpodere, e dove è ancora possibile rintracciare esempi dell'antico modo di coltivare.



**Qualità visiva:** la conservazione dello storico sistema viario di crinale esalta la qualità del paesaggio sopra descritto, rendendolo sensibilmente visibile con ampie vedute d'insieme. Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

**Vulnerabilità/fragilità:** in alcuni centri, recenti edificazioni e infrastrutturazioni interrompono le regole insediative storiche, introducendo forme carenti di radicamento territoriale. Uno dei fattori che incide maggiormente sulla modificazione del paesaggio del dopo mezzadria è l'intensificarsi delle monoculture a vite con parziali sostituzione dei terrazzamenti tradizionali e il progressivo abbandono del seminativo che ha visto l'annullamento del promiscuo e delle opere ad esso connesse.

**Capacità di assorbimento visuale:** la particolare visibilità del territorio chiantigiano rende particolarmente impattanti anche le eventuali alterazioni, sia edilizie che rurali.

**Obiettivi:** dovrà essere salvaguardata la struttura profonda del territorio chiantigiano e in particolare tutelati i crinali principali e secondari, con la loro struttura insediativa - di carattere civile, religioso, rurale - comprensiva di adeguate aree di pertinenza.

**Azioni:** dovranno essere adeguatamente tutelati gli ordinamenti paesistici che completano e arricchiscono la struttura paesistica primaria, in particolare:

- il sistema della viabilità minore e podereale, pressoché l'unica rete di relazione ancora conservata dell'organizzazione insediativa e di appoderamento mezzadrile;
- le sistemazioni agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco, rete dei drenaggi, etc.);
- le zone boscate intercluse nei coltivi, in genere disposte lungo i terreni di maggiore pendenza;
- i pascoli e arbusteti di crinale e i prati pascolo;
- le aree golenali e ripariali e le pertinenze del reticolo idrografico minore;
- i principali punti di vista e i coni ottici.




Figura 11 - mappatura delle aree sottoposte a tutela naturalistica

Nel paragrafo **4.2 Linee di indirizzo per i sistemi produttivi**, si fa poi specifico riferimento alle *Attività produttive del cotto e le escavazioni* e si evidenzia quanto segue:

Riguardo alle attività di escavazione, il PIT, riconoscendo “Il sistema naturale fluviale” tra i valori naturalistici del Chianti 58, individua determinati obiettivi di qualità (che sono raggiunti dal PTC mediante l’individuazione delle aree sensibili lungo i corsi d’acqua o degli ambiti di reperimento per l’istituzione di aree protette descritti al paragrafo precedente) e le conseguenti azioni per le escavazioni che interessano il sistema naturale fluviale.

La disciplina del PTCP propone una regolamentazione di tale attività mediante indicazioni per il Piano provinciale delle attività estrattive (PAERP) e prescrive il recupero delle zone degradate da vecchie escavazioni. Nell’area sono molte le cave attive che, con la connessa attività di produzione del cotto, portano gravi fenomeni di degrado ambientale, legati soprattutto all’ampiezza degli interventi, alle modalità di coltivazione, ai processi di lavorazione, al traffico dei mezzi pesanti.

Nel Comune di Greve si segnalano cave attive di argilla e di pietra (pietraforte e macigno). Nel Comune di Impruneta esistono grosse cave il cui impatto si riferisce alla stabilità del luogo di estrazione, alla polvere sollevata dal vento, in particolare nella stagione estiva, ma anche alla continua collocazione della terra di riporto nel terreno pianeggiante tra la Greve e la Cassia.

L’attività del cotto dovrà essere progressivamente controllata e guidata per non degradare eccessivamente il territorio. Si ritiene infatti non sostenibile una produzione industriale massiccia; questa dovrà essere ridotta e limitata a produzioni medio-piccole di elevata qualità. Non dovranno essere aperte nuove cave in zone con qualità ambientali e paesaggistiche.

Nella relativa cartografia tematica fra gli elaborati del Quadro Conoscitivo, risulta di indubbio interesse la carta *QC 06 – Aree estrattive*, in cui la zona in questione rientra fra le risorse disponibili del Settore I (materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili).




Figura 12 – estratto della carta QC 06 – Aree estrattive

Importante, per i nostri fini, anche quanto riportato nella carta *QC 08.2 – Territori coperti da foreste e da boschi e soggetti a vincolo idrogeologico*, dove è possibile apprezzare l’entità della copertura forestale e l’estensione del Vincolo Idrogeologico.





Figura 13 - Estratto della carta QC 08.2 – Territori coperti da foreste e da boschi e soggetti a vincolo idrogeologico

Per quanto concerne poi le **Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali** il piano riconferma alcune previsioni riguardanti varianti alla viabilità regionale e provinciale; tali varianti risultano orientate principalmente ad evitare gli attraversamenti urbani attualmente gravati dal traffico pesante proveniente dalle vicine concentrazioni industriali.

In particolare, proprio per le infrastrutture prossime alla zona d'intervento è previsto quanto segue: ....le strade provinciali costituiscono una rete che attraversa in maniera diffusa tutto il territorio del Chianti fiorentino. Queste infrastrutture sono impiegate come strumento principale per il traffico pendolare ed intercomunale, tanto che il traffico risultante si caratterizza in modo intenso e costante nell'intera giornata.

Riguardo alle strade provinciali è previsto, per la SP 69 Imprunetana, il completamento della variante di Impruneta; per quanto riguarda la SP3 Chiantigiana per Val di Greve, nei pressi del Ferrone è prevista una variante (bypass Ferrone) come nei pressi di Falciani (bypass Falciani);....(omissis)..

Si riporta di seguito un estratto della carta QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici.




Figura 14 – Estratto della carta QC 08.4 - Infrastrutture e impianti tecnologici



Per quanto riguarda infine le indicazioni di carattere paesaggistico, si riportano due estratti del Quadro Conoscitivo del PTC, relativamente ai Beni culturali e paesaggistici e ai Beni paesaggistici, che verranno ripresi in un apposito paragrafo, ma che già consentono di valutare come l'area d'interesse risulti praticamente libera dalla maggior parte dei vincoli.




Figura 15 - Estratto della carta QC 03 – Beni culturali e paesaggistici




Figura 16 - Estratto della carta QC 08.3 – Beni paesaggistici

#### 6.4 REGIO DECRETO 3267/1923 - VINCOLO IDROGEOLOGICO


La zona è interamente soggetta, al vincolo idrogeologico ai sensi al R.D.L. n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", nonché alla L.R. 39/2000 la Legge forestale della Toscana. In merito a questa normativa sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli art. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.






**Figura 17 - Estratto dalla Carta del Vincolo Idrogeologico della Provincia di Firenze, Comune di Greve in Chianti.**

Si riporta di seguito anche un particolare dell'area vincolata in cui ricade la zona d'intervento.




**Figura 18 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o interessate da bosco (Gescopio Regione Toscana)**





**Figura 19 - Estratto dalla Carta del Vincolo Idrogeologico della Provincia di Firenze, Comune di Greve in Chianti.**

Si riporta di seguito anche un particolare dell'area vincolata in cui ricade la zona d'intervento.



**Figura 20 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o interessate da bosco (Gescopio Regione Toscana)**



#### **6.4.1 Considerazioni in merito al Vincolo Idrogeologico**

L'area in esame rientra tra quelle soggette a Vincolo Idrogeologico, secondo l'ex R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e successive integrazioni, ex R.D. 16/05/1926 n. 1126, L.R. 39/2000 e L.R. 1/2003 e quindi per il progetto risulta necessaria la richiesta di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico propedeutica all'intervento, ai sensi del Regolamento Forestale D.P.G.R.T. 48R/2003, art. 101.

Il Regolamento Forestale (D.P.G.R. n. 48/R) impartisce prescrizioni tecniche riguardo alla progettazione ed alla corretta esecuzione di qualsiasi manufatto o trasformazione del terreno ricadente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23).

Per ottenere risultati tangibili dall'applicazione della norma, i lavori proposti dovranno essere eseguiti sotto la guida di un'attenta e competente direzione lavori che sarà chiamata a risolvere i problemi che si porranno in corso d'opera non previsti (o non prevedibili in fase di progettazione) che riguarderanno specificamente la stabilità dei fronti di scavo, come pure la regimazione dell'acqua di ruscellamento o di circolazione ipodermica.

Il controllo degli aspetti riguardanti il degrado idrogeologico risulta tra l'altro, doppiamente significativo: da una parte, in linea con quanto ci si aspetta dalla applicazione di questa norma, si cerca di operare secondo il criterio del massimo rispetto ambientale, indirizzando specificamente l'attenzione alle problematiche riguardanti la stabilità dei versanti; dall'altra, si opera nella direzione della prevenzione dei rischi in ordine a quanto previsto dalla normativa per la sicurezza nei cantieri di lavoro.

In merito a questi argomenti (in linea con quanto indicato negli articoli 73-78 del DPGR 48R/2003) si analizzano di seguito alcuni aspetti riguardanti il progetto proposto.

##### **Regimazione delle acque superficiali e meteoriche (art. 74 e 78 del DPGR 48R/2003)**

Le opere previste non interferiranno con il deflusso delle acque superficiali lungo gli impluvi esistenti e non saranno da ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche.

Il Piano di Gestione delle acque meteoriche entra appunto nel merito della gestione delle acque meteoriche e si rimanda alle tavole specifiche per i dettagli riguardanti le soluzioni adottate per una corretta gestione delle acque.

In particolare, non si dovranno creare ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e dovrà essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

La corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori sarà eseguita mediante la realizzazione di canalette e vasche per evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo.

Al termine dei lavori, la rete di regimazione esistente sarà quindi adeguata al nuovo stato dei luoghi integrandosi con la rete di scolo principale in modo che non si creino ostacoli al normale deflusso delle acque.

##### **Indagini geologiche e stabilità del pendio (art. 75 DPGR 48R/2003)**

La compatibilità degli interventi di progetto con la stabilità dei terreni presenti è stata valutata mediante apposite verifiche di sicurezza realizzate secondo le norme vigenti. Tali verifiche sono state basate su indagini geognostiche, geomeccaniche e geofisiche estese a tutta l'area di intervento.

La valutazione della stabilità del fronte in ogni fase progettuale è stata approfondita in dettaglio nell'Elaborato di Analisi delle caratteristiche dell'intervento e nell'Allegato – Verifiche di Stabilità.

Le verifiche svolte hanno confermato la stabilità del versante nelle varie fasi di coltivazione sia alla scala dell'intero fronte sia alla scala localizzata.

##### **Scavi e riporti di terreno (art. 76 DPGR 48R/2003)**


Il criterio principale di coltivazione del fronte è quello di operare dall'alto verso il basso fino a raggiungere una "morfologia" quanto più vicina possibile a quella di risistemazione; così man mano che il profilo topografico finale sarà raggiunto, verranno effettuati gli interventi di risistemazione e verranno messe a dimora essenze tipiche della zona giungendo al completo recupero paesaggistico dell'intera area.

Tale approccio va nella direzione della riduzione del rischio nel corso delle attività di scavo che dovranno essere condotte secondo quanto indicato nel Piano di Coltivazione e nelle tavole esplicative delle varie fasi progettuali.

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che il progetto sia conforme alla normativa vigente in materia di Vincolo Idrogeologico.

## **6.5 PPR - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.**

Il Piano Paesaggistico regionale identifica la zona come area estrattiva sia sulla carta topografica di uso del suolo, sia su quella dei caratteri del paesaggio (vd estratti di seguito riportati).



**Figura 21 - estratto corografia uso del suolo Piano Paesaggistico Regione Toscana**

Per quanto riguarda gli altri principali elaborati grafici, si guardi gli estratti già riportati durante la discussione del PIT (cap. 3).

## **6.6 D.LGS 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO;**

La normativa vigente è il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n°137 (Pubblicato sulla G.U. n°45 del 24 febbraio 2004 – S.O. n°28). L’oggetto dei beni paesaggistici è disciplinato dall’art. 134 della norma e comprende:

- gli immobili e le aree indicate all’art. 136 e cioè:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- le aree indicate all’art. 142 e cioè:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

- gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156.

La Regione Toscana, con la L.R. 03/01/2005 n°1 *"Norme per il governo del territorio"* ha provveduto a recepire i contenuti del D.Lgs. n°42/2004 e con esso dei procedimenti volti all'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica. Il dispositivo regionale di recepimento della normativa nazionale regola gli aspetti inerenti alle autorizzazioni paesaggistiche negli artt. 87 e 88 individuando rispettivamente nel primo articolo l'oggetto delle autorizzazioni e l'Ente competente a cui rivolgere le istanze, ossia Comune.

I progetti degli interventi di utilizzo e/o trasformazione del territorio debbono essere presentati, qualora ricadenti in aree e/o immobili sottoposti a vincolo, nelle istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, con i contenuti di cui al regolamento regionale ai sensi art. 94 L.R. n°1/2005, come estensione ed ulteriore integrazione a quanto previsto nell'art. 146 D.Lgs. n°42/2004.

Il testo normativo (D.P.C.M 12/12/2005) in cui sono illustrate le modalità di presentazione della documentazione progettuale e relativa relazione tecnica denominata relazione paesaggistica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 25 del 31/01/2006 con specifico rimando alla sua entrata in vigore il 30/07/2006. Il Suddetto decreto in attuazione di quanto previsto dall'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) individua la documentazione che deve essere presentata all'amministrazione competente (comune o ente parco delegato ai sensi L.R. n°1/2005) insieme alla domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi su immobili vincolati.

Oltre al progetto dell'intervento ed alla relazione di progetto, l'istanza dovrà essere corredata anche da una relazione paesaggistica, i cui contenuti e criteri di redazione sono indicati nell'Allegato al DPCM. Tale relazione, fornita come allegato separato ma corroborato dal presente progetto, rappresenta per l'amministrazione la base per la verifica della compatibilità paesaggistica dell'opera e, in particolare, per effettuare le seguenti valutazioni (art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004):

- compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area fissati dal provvedimento di vincolo o dal piano paesaggistico;
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal piano.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione espressamente indicata nell'Allegato e rapportata alla tipologia di intervento, deve:




- dare conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'intervento e delle caratteristiche progettuali dell'opera;
- rappresentare lo stato dei luoghi dopo l'intervento;
- indicare lo stato attuale dell'immobile interessato e gli elementi di valore paesaggistico presenti nonché le eventuali presenze di beni culturali;
- indicare gli impatti sul paesaggio e le opere di mitigazione e compensazione necessarie.

Le Regioni potranno integrare i contenuti della relazione paesaggistica ovvero, previo accordo con la competente Direzione regionale del Ministero dei beni culturali (ex Soprintendenza regionale), introdurre semplificazioni in relazione alle diverse tipologie di intervento e alle peculiarità territoriali.

L'area di progetto non risulta soggetta al vincolo paesistico di cui al D.L. 29 Ottobre 1999 (ex L. 431/85) e pertanto non è previsto alcun studio di compatibilità dell'intervento nei confronti dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia, il progetto di recupero dell'attività estrattiva, per coerenza territoriale e buon senso, non ha potuto fare a meno di considerare le criticità presenti ed i caratteri del paesaggio di zona in modo da ottemperare ad una razionale previsione finale dell'area che non contrastasse con gli indirizzi della macroarea.

Qui di seguito riportiamo l'estratto del Piano Paesaggistico con identificata l'area e l'assenza dei vincoli.



**Figura 22 - estratto dei vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/04 con identificata l'area in progetto**


## **6.7 PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO**

Per quanto attiene il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino dell'Arno, la normativa di piano è entrata in vigore con il D.P.C.M. 6/05/2005; sono stati esaminati gli elaborati cartografici inerenti le vincolistiche riguardanti il rischio geomorfologico e idraulico.

Nello specifico il PAI dissesti è il Piano stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico previsto all'art. 67 del D.Lgs. 152/06 e sostituisce interamente i vari PAI elaborati secondo le disposizioni della legge 183/89.

La Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 in via definitiva il PAI dissesti e con delibera n. 40 del 28 marzo 2024 le relative misure di salvaguardia.

Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia pertinente alla zona in esame:



**Figura 23 – Stralcio della cartografia della pericolosità da fenomeni geomorfologici**

Per quanto concerne invece gli aspetti idraulici e idrogeologici, gli obiettivi originari del Piano Stralcio erano proprio quelli del massimo contenimento del rischio idraulico, inteso sia in termini di riduzione della frequenza e della portata dei fenomeni di esondazione ed allagamento, sia in termini di contenimento dei danni alle persone, all'ambiente ed al contesto economico sociale del bacino.


Con le delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17/12/2015 è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del bacino del fiume Arno e successivamente, con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3/03/2016 il Piano è stato definitivamente approvato. Tale PGRA dell'Arno rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto sostituisce a tutti gli effetti il PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), per ciò che riguarda la pericolosità da alluvione.

Il lavoro svolto per l'applicazione dei disposti della direttiva nel bacino, ha infatti permesso di aggiornare e modernizzare il quadro conoscitivo esistente, renderlo coerente con i requisiti richiesti dalla Commissione europea e, quindi, di giungere ad una semplificazione delle norme e delle procedure in materia di pericolosità e rischio di alluvioni. La disciplina di PGRA va quindi a subentrare alle disposizioni previste dalle norme di PAI con particolare riguardo ai disposti del "Capo I – Pericolosità Idraulica".


Anche per questi aspetti si riporta di seguito una serie di elaborati più significativi per la zona in questione; l'area risulta esterna alle zone di "pericolosità" idraulica, non fa parte delle aree in cui



possono rinvenirsi corpi idrici sotterranei e non è destinata ad alcun tipo di intervento strutturale finalizzato al contenimento del rischio idraulico.



**Figura 24 - Estratto della mappa pericolosità idraulica**



**Figura 25 - Estratto mappa corpi idrici sotterranei**






Figura 26 -Estratto carta per interventi strutturali di contenimento rischio idraulico

## 6.8 STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

Il Piano Strutturale ed il Piano Operativo sono stati approvati rispettivamente con DCC n° 28 e n° 29 del 14/03/2019, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n° 17 del 24/04/2019 Serie II; sono stati aggiornati alla Variante di medio termine al PS e PO, approvata con DCC n° 3 del 18/01/2024.

L'area d'interesse fa parte delle UTOE n° 2 ed è inserita nelle Zone territoriali omogenee di tipo E.






Figura 27 - mappatura delle UTOE




**Figura 28 - mappatura delle zone omogenee**



**Figura 29 - Estratto della cartografia dell'uso del suolo del POC**

Relativamente all'attuale destinazione d'uso, come già accennato nei precedenti paragrafi, la zona è già inserita fra le Aree estrattive (vedi estratto cartografico sopra riportato) e risulta anche esterna ai principali vincoli di tipo paesaggistico, come ribadito più volte nella precedente trattazione (vedi elaborato seguente).













- ☒ \* beni archeologici con verifica di interesse culturale in corso
- ☒  immobili ed aree di notevole interesse pubblico - D.lgs. 42/2004 art. 136
- ☒  aree tutelate per legge - D.lgs. 42/2004 art. 142 - e beni architettonici-archeologici - D.lgs. 42/2004 Parte II
-  beni architettonici-archeologici tutelati ai sensi della Parte II del Codice
-  aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c del Codice
-  aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c e lettera g del Codice
-  aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g del Codice
-  altre aree appartenenti ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Figura 30 - Ricognizione dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico





**Figura 31 - Inquadramento areale e sigle di riferimento POC**

Più nello specifico, nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 32 è descritto quanto segue:

### **Art. 32 Aree estrattive**

1. Nel territorio comunale di Greve in Chianti sono individuati giacimenti, risorse e bacini estrattivi.  
 Le aree perimetrate nelle tavole di progetto di P.O. con destinazione ad attività estrattive (Ie) corrispondono agli ambiti individuati come risorse o giacimenti dal P.R.A.E. e/o dal P.R.A.E.R. vigenti alla data di adozione del P.O. e agli ambiti già oggetto di autorizzazione alla stessa data.
2. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), all'interno di tali aree sono da rispettare le norme, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", compresa l'attività di risistemazione ambientale.

## **6.9 VINCOLI, PERICOLOSITÀ E LIMITAZIONI D'USO**

In merito alle caratteristiche di pericolosità e fattibilità, si riportano i seguenti estratti dagli elaborati del Piano Strutturale e del Piano Operativo.




Figura 32 - Estratto della mappa di pericolosità geologica





Figura 33 - Estratto della mappa di pericolosità idraulica






**Figura 34 - Estratto della mappa di pericolosità sismica**

Dagli estratti presentati si possono riassumere le seguenti caratteristiche:

<i>pericolosità geologica</i>	G3 - elevata
<i>pericolosità idraulica da alluvioni</i>	inesistente
<i>pericolosità sismica</i>	non classificata





**Figura 35 - estratto della mappatura delle pericolosità idrauliche del PAI**

Essendo l'area già inquadrata dal punto di vista della destinazione, nell'ambito del Piano Operativo non è stata realizzata un'apposita schedatura ed in assenza di scheda l'assegnazione della fattibilità d'intervento viene effettuata mediante abaco, appositamente creato per poter regolamentare l'attuazione delle "trasformazioni".

In pratica è stata definita una matrice dalla quale è possibile risalire, tramite l'intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia d'intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità. Nel caso specifico, come visualizzato negli elaborati precedenti, l'area non risulta interessata da pericolosità idraulica e non è neanche classificata dal punto di vista sismico, per cui la classe di fattibilità attribuibile sarà riferita esclusivamente alla pericolosità geologica che, per le attività previste o prevedibilmente più vicine a quelle da effettuare nella zona d'intervento, può essere indicata come classe di fattibilità FG2 e FG3.

	pericolosità											
	Geologica				Idraulica				Sismica			
	G1	G2	G3	G4	I1	I2	I3	I4	S1	S2	S3	S4

Altre attività che comportano impatto sulla stabilità dei terreni	Classe di fattibilità attribuibile											
Rinterri, riporti e rilevati di qualsiasi genere con <sup>(0)</sup> : con altezza < 3,0 mt	FG1	FG1	FG3	FG3	FI1	FI2	FI3	FI4	FS1	FS2	FS3	FS3
con altezza > 3,0 mt	FG1	FG2	FG3	FG3	FI1	FI2	FI3	FI4	FS1	FS2	FS3	FS3
scavi e sbancamenti di qualsiasi genere con <sup>(0)</sup> : con altezza < 3,0 mt	FG1	FG1	FG2	FG3	FI1	FI1	FI1	FI1	FS1	FS1	FS2	FS3
con altezza > 3,0 mt	FG1	FG2	FG3	FG4	FI1	FI1	FI1	FI1	FS1	FS2	FS3	FS3
percorsi pedonali, ciclabili e ippovie	FG1	FG1	FG3	FG3	FI1	FI1	FI1	FI1	FS1	FS1	FS3	FS3
Parchi pubblici, zone destinate a verde pubblico attrezzato, impianti sportivi all'aperto: a) per le parti a verde b) per attrezzature, sistemazioni morfologiche, movimenti terra c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi)	FG1	FG1	FG2	FG3	FI1	FI1	FI1	FI1	FS1	FS1	FS1	FS1
	FG1	FG2	FG3	FG4	FI1	FI2	FI3	FI4	FS1	FS2	FS3	FS4
	FG1	FG2	FG3	FG4	FI1	FI2	FI3	FI4	FS1	FS2	FS3	FS4
Annessi rurali, garage, box auto, piscine, tettoie, box per cavalli, stalle, serre, depositi all'aperto (esclusi locali di servizio), manufatti precari, con: sup < 50 mq	FG1	FG1	FG2	FG3	FI1	FI2	FI3	FI3	FS1	FS1	FS2	FS3
50 < sup > 150 mq	FG1	FG2	FG3	FG3	FI1	FI2	FI3	FI4	FS1	FS2	FS3	FS3
sup > 150 mq	FG1	FG2	FG3	FG4	FI1	FI2	FI3	FI4	FS1	FS2	FS3	FS4

Per la classe più restrittiva FG3 – FATTIBILITÀ CONDIZIONATA si hanno le seguenti indicazioni: *le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe di fattibilità sono determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici e nello specifico quelle che mostrano propensione ai fenomeni di stabilità dei versanti, ruscellamento superficiale in aree instabili, progressiva erosione superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc.. Sotto questo punto di vista la compatibilità degli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esiti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei piani complessi d'intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.*

I limiti precisi della zona d'intervento sono di seguito riportati.




Figura 36 – Limiti area di intervento

## 7 POSSIBILI INTERFERENZE E CRITERI ADOTTATI PER IL RISPETTO DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE E DEI VINCOLI O CONDIZIONAMENTI AVENTI EFFETTO SULL'AREA IN ESAME (D.P.G.R. 72/R/2015, CAPO II, ART. 3 - COMMA 1 LETT.I)

Per tutti gli aspetti di cui al presente capitolo si rimanda agli specifici elaborati tecnici che sono parte integrante del progetto ed anche allo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE, realizzato in conformità alla normativa sulla materia di Verifica di Impatto Ambientale (VIA), di cui al titolo III e IV della Parte II del D.lgs 152/2006.

Tali elaborati costituiscono parte integrante della **Verifica di Assoggettabilità a VIA** di cui all'art. 19 del D.lgs 152/06 s.m.i - ed alla LR 12/2010 che costituisce il riferimento normativo a scala regionale da seguire ai fini della richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

È possibile, però, segnalare fin da adesso che il suddetto Studio Preliminare Ambientale non ha evidenziato sostanziali interferenze con i vincoli e con tutti gli aspetti ambientali esistenti nell'area d'interesse.

Essendo infatti l'attività di escavazione già in essere da diversi anni non sarà necessario attuare alcuna fase preparatoria neanche relativa alla viabilità di accesso al cantiere, presente ormai da molto tempo. Il nuovo progetto si svilupperà a partire dal piede del fronte di scavo attuale, secondo le stesse modalità e pendenze previste nel progetto originario. Gli unici aspetti da dover considerare riguarderanno essenzialmente le seguenti fasi:

### Fase di escavazione – Preparazione del materiale

Lo scavo, la vagliatura e il soleggiamento dell'argilla attraverso l'uso di apripista è causa di un impatto di una certa intensità in termini di rumore e vibrazioni ma di durata relativamente breve con l'utilizzazione ridotta



di personale e mezzi. L'impatto sulle componenti vegetazione e flora risulta di tipo di indiretto per l'eventuale e poco significativa ricaduta di polveri. Anche l'impatto sulla fauna è poco significativo.

**Fase di escavazione - Trasporto del materiale al piazzale di accumulo**

La viabilità tra la zona estrattiva ed il piazzale di base è esistente e realizzata all'interno della cava. L'impatto sulle componenti vegetazione e flora risulta quindi contenuto e di tipo indiretto per la eventuale e poco significativa ricaduta di polveri. L'impatto sulla fauna può ritenersi nullo e quello sulla popolazione riguardante essenzialmente il rumore e le polveri risulterà molto ridotto per la posizione molto defilata della zona estrattiva.

**Fase di stoccaggio - Stoccaggio prodotto**

Questa fase del processo di lavoro non comporta sensibili impatti se si esclude gli effetti visivo e paesistico degli eventuali cumuli di materiali stoccati. Anche la qualità delle acque esterne l'area di cava non subirà impatti significativi se verrà eseguita e rispettata la corretta regimazione idraulica prevista nel progetto.

**Fase di commercializzazione - Trasporto del materiale fuori cava**

Il luogo di trasformazione dell'argilla lavorata è la fornace dello stabilimento Vivaterra che si trova 500 metri a Nord-Ovest della zona di cava, in località Il Ferrone.

Lo spostamento del materiale viene programmato in relazione alla necessità di riempire il capannone coperto, di solito con scansione mensile o bimestrale e impegna un escavatore per l'operazione di carico sul piazzale ed un solo automezzo per il trasporto. Per la natura stessa del materiale questa manovra viene organizzata potendo contare su condizioni di tempo favorevole per limitare al massimo la formazione di fango o polveri ed allo stesso tempo accantonare il materiale allo stato originario di stoccaggio.

Alla luce di tali aspetti ed in considerazione delle oggettive scarse interferenze e dei criteri adottati per limitare gli impatti, si ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VIA.